



Decreto n. 142

LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata;
- VISTI** in particolare, l'art. 10, comma 6, lett. b); l'art. 11, comma 6, lett. b); l'art. 13, comma 5, lett. b); l'art. 16, comma 5; l'art. 17, comma 3, lett. c); l'art. 25, comma 4, lett. d); l'art. 53, comma 10, l'art. 55 e l'art. 60;
- VISTO** l'art. 8 della Legge Regionale 4 marzo 1997, n. 11, come modificato dall'art. 1 della Legge Regionale 8 settembre 1999, n. 30 e dall'art. 13 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n. 11, il quale prevede che del Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario facciano parte due rappresentanti designati dall'Università, di cui uno eletto dalla rappresentanza studentesca;
- ATTESO** che occorre procedere al rinnovo delle rappresentanze studentesche per il biennio accademico 2019/2020-2020/2021;
- VISTO** il Titolo V rubricato "Elezioni delle rappresentanze studentesche" del Regolamento generale di Ateneo, approvato, nel testo definitivo, dal Senato accademico nella seduta del 26 giugno 2018, trasmesso al MIUR per il controllo di legittimità e di merito come previsto dalla Legge n. 168/1989;

DECRETA

Art. 1 – INDIZIONE

Sono indette, per i giorni **21 e 22 MAGGIO 2019**, le elezioni dei rappresentanti degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata, per il biennio accademico 2019/2020-2020/2021, nei seguenti organi:

Organo	N. rappresentanti da eleggere
Senato accademico	5
Consiglio di amministrazione	2
Nucleo di valutazione	1
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)	2
Comitato per lo sport	2
Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)	1
Consiglio del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM)	6 studenti 1 dottorando
Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia	7 studenti -



Consiglio del Dipartimento di Scienze	10 studenti 1 dottorando
Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane	4 studenti 1 dottorando
Consiglio della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas)	10 studenti 1 dottorando
Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali	8 studenti 1 dottorando

Art. 2 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Per l'elezione dei **rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni** (nel seguito CUG), nel **Comitato per lo sport e nel Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario** (nel seguito ARDSU):

- l'elettorato **attivo** spetta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca alla data di inizio delle votazioni;
- l'elettorato **passivo** spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, nonché agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca alla data del decreto di indizione delle elezioni.

Per l'elezione dei **rappresentanti degli studenti nei Consigli delle strutture primarie:**

- l'elettorato **attivo** spetta, per ogni singola struttura primaria, a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla medesima struttura primaria alla data di inizio delle votazioni;
- l'elettorato **passivo** spetta, per ogni singola struttura primaria, a tutti gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla medesima struttura primaria alla data del decreto di indizione delle elezioni.

Per l'elezione del **rappresentante dei dottorandi nei Consigli delle strutture primarie:**

- l'elettorato **attivo** spetta, per ogni singola struttura primaria, a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati nella medesima struttura primaria alla data di inizio delle votazioni;
- l'elettorato **passivo** spetta, per ogni singola struttura primaria, a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati nella medesima struttura primaria alla data d'indizione delle elezioni. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dottorandi in regime di proroga.

La qualità di elettore risulta dall'inclusione negli **elenchi degli aventi diritto al voto**, consultabili sul sito web dell'Ateneo entro il **30 aprile 2019**.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni possono essere segnalate da un qualunque elettore entro il **10 maggio 2019** al Settore Affari Generali – Ufficio Affari Statutari.

Lo studente che non risulti incluso negli elenchi degli elettori, può, comunque, esercitare il diritto di voto, previo accertamento dell'effettiva regolare iscrizione da parte del Presidente del seggio presso la Segreteria studenti.

Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

ELEZIONI CON IL SISTEMA PROPORZIONALE

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi riportati nella tabella che segue si svolgono con il sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti di candidati. Ciascuna



lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione e/o acronimo e da un simbolo, comunque atti alla loro identificazione, e deve comprendere un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi arrotondata all'unità superiore, e precisamente:

Organo	N. candidati
Senato accademico	non superiore a 5 non inferiore a 3
Consiglio di amministrazione	non superiore a 2 non inferiore a 1
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)	non superiore a 2 non inferiore a 1
Comitato per lo sport	non superiore a 2 non inferiore a 1
Consiglio del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM)	non superiore a 6 non inferiore a 3
Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia	non superiore a 7 non inferiore a 4
Consiglio del Dipartimento di Scienze	non superiore a 10 non inferiore a 5
Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane	non superiore a 4 non inferiore a 2
Consiglio della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas)	non superiore a 10 non inferiore a 5
Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali	non superiore a 8 non inferiore a 4

La **presentazione delle liste dei candidati**, distinte per ciascun organo, deve essere effettuata **dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del 2 maggio 2019**, mediante deposito presso il Settore Affari Generali – Ufficio Affari Statutari, che le contrassegnerà con un numero ordinale progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Ciascuna lista, unitamente al simbolo su supporto magnetico, deve essere presentata da un elettore, primo firmatario di uno degli organi presenti nella medesima lista, che assume la veste di presentatore ufficiale. Della presentazione di ciascuna lista, corredata dalle firme di sostegno e dall'accettazione della candidatura di ciascuno studente, è rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione della data, dell'ora e del numero ordinale progressivo assegnato alla lista.

Le **liste** dei candidati per l'elezione:

- nel **Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo Sport e CUG**, devono essere corredate, per ciascun organo, dalle **firme di sostegno di almeno 15 (quindici) studenti iscritti a tutti i corsi di studio dell'Ateneo**;
- nei **Consigli delle strutture primarie** devono essere corredate dalle firme di almeno **10 (dieci) studenti iscritti ai soli corsi di studio afferenti alle strutture primarie per le quali la lista viene presentata**. Le firme di studenti iscritti a corsi di studio afferenti ad altre strutture primarie non saranno prese in considerazione.

Le firme di sostegno devono essere apposte in calce a ciascuna lista, che deve essere corredata obbligatoriamente dalla copia di un valido documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore.

I candidati non devono risultare tra i firmatari della lista.

Per ciascun organo nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Ove si verifichi tale circostanza, è valida la sola firma della lista che sia stata depositata per prima.

Nell'ambito della stessa lista, ciascun elettore può sostenere le candidature per più di un organo.



L'accettazione della candidatura da parte di ciascuno studente deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla quale deve essere allegata obbligatoriamente la copia di un valido documento di riconoscimento.

Non possono essere presentate candidature in più organi e in più liste. Ove si verifichi tale circostanza, saranno annullate tutte le candidature.

La presentazione delle liste e delle candidature deve essere effettuata utilizzando obbligatoriamente l'apposita modulistica scaricabile dal sito web dell'Ateneo (Modelli nn. 1 – 10).

Contestualmente alla presentazione di ciascuna lista e comunque non oltre il **16 maggio 2019**, possono essere designati dal presentatore ufficiale i relativi **rappresentanti di lista**, uno titolare e uno supplente, per ogni seggio elettorale (**Modello n. 11**). Nessun candidato può essere designato rappresentante di lista.

Qualora la denominazione e/o acronimo o il simbolo di una lista sia confondibile con quello di una lista già presentata, oppure appaia scorretto o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale (nel seguito CEC) invita il presentatore ufficiale a modificarlo entro due giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.

La regolarità della presentazione delle candidature e delle firme che accompagnano ciascuna lista è verificata dalla CEC con il supporto del Settore Affari Generali – Ufficio Affari Statutari.

Le candidature e le firme di sostegno irregolari o non comprensibili sono eliminate. Se il numero dei candidati o delle firme di sostegno è inferiore ai minimi richiesti, la lista è eliminata. Dell'eliminazione di un singolo candidato o di una lista è data tempestiva comunicazione al presentatore della lista, il quale entro due giorni dalla notifica può fare ricorso alla CEC che decide entro i due giorni successivi.

ELEZIONI CON IL SISTEMA MAGGIORITARIO

Si svolgono con il sistema maggioritario, sulla base della **presentazione di candidature individuali**, le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi riportati nella tabella che segue:

Organo	N. candidati
Nucleo di valutazione	1
Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU)	1
Consiglio del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM)	1 dottorando
Consiglio del Dipartimento di Scienze	1 dottorando
Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane	1 dottorando
Consiglio della Scuola di Ingegneria (SI-UniBas)	1 dottorando
Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali	1 dottorando

La **presentazione delle candidature**, distinte per ciascun organo, deve essere effettuata **dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del 2 maggio 2019**, mediante deposito presso il Settore Affari Generali – Ufficio Affari Statutari, che le contrassegnerà con un numero ordinale progressivo secondo l'ordine di presentazione.



Qualora un candidato, per giustificati motivi, sia impossibilitato a presentare personalmente la propria candidatura può inviare la stessa - corredata da valido documento di riconoscimento e dalle necessarie firme di sostegno - entro il termine sopra indicato, mediante posta elettronica certificata, in formato pdf, all'indirizzo protocollo@pec.unibas.it; in tal caso, l'orario di arrivo sarà considerato ai fini dell'assegnazione del numero ordinale di presentazione.

Le candidature, corredate obbligatoriamente dalla copia di un valido documento di riconoscimento, possono essere eventualmente contrassegnate da un simbolo, che dovrà essere consegnato al Settore Affari Generali – Ufficio Affari Statutari, anche su supporto magnetico. Nel caso in cui il simbolo di una candidatura sia confondibile con altri ovvero appaia scorretto o sconveniente, la CEC invita il candidato a modificarlo nei due giorni successivi, pena l'esclusione dalle elezioni.

I candidati non possono risultare tra i firmatari di sostegno.

Ogni candidatura presentata per:

- il **Nucleo di valutazione e il Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU** deve essere corredata **dalle firme di sostegno** di almeno **15 (quindici)** studenti aventi diritto al voto e dalle copie dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità;
- la **rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nei Consigli delle strutture primarie** deve essere corredata dalle **firme di sostegno** di almeno **5 (cinque)** dottorandi aventi diritto al voto e dalle copie dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità. Le firme di sostegno devono appartenere a dottorandi iscritti a corsi di dottorato afferenti alla struttura primaria per la quale il candidato si presenta. Le firme di studenti iscritti a corsi di dottorato afferenti ad altre strutture primarie non saranno prese in considerazione.

Per ciascun organo, nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. Ove si verifichi tale circostanza, è valida la sola firma della candidatura che sia stata depositata per prima.

La regolarità della presentazione delle candidature e delle relative firme di sostegno è verificata dalla competente CEC con il supporto dell'Ufficio Affari Statutari.

Le candidature e le firme irregolari o non comprensibili sono eliminate. Se il numero delle firme di sostegno è inferiore ai minimi richiesti, la candidatura è eliminata. Di tale eliminazione viene data tempestiva comunicazione al candidato interessato, il quale entro due giorni dalla notifica può fare ricorso alla CEC che decide entro i due giorni successivi.

La presentazione delle candidature deve essere effettuata utilizzando obbligatoriamente l'apposita modulistica scaricabile dal sito web dell'Ateneo (Modelli nn. 12 – 18).

Contestualmente alla presentazione delle candidature e comunque non oltre il **16 maggio 2019**, i candidati possono designare i rispettivi rappresentanti per ogni seggio elettorale, uno titolare e uno supplente. Tali rappresentanti possono coincidere con i rappresentanti di lista (**Modello n. 19**).

Art. 4 – MANIFESTO CANDIDATURE

Le liste dei candidati e le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche dalla Rettrice sul sito web dell'Ateneo entro il 10 maggio 2019 mediante apposito manifesto nel quale le stesse sono elencate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 5 – PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale inizia dopo la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del manifesto elettorale contenente le liste e le candidature riscontrate regolari dalla CEC e termina alle ore 23.59 del 19 maggio 2019. Per le modalità di svolgimento della propaganda elettorale si rinvia a quanto previsto all'art. 75 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 6 – SEGGI ELETTORALI

L'ubicazione dei seggi sarà resa pubblica con avviso della Rettrice pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Per ciascun seggio sono ammessi a votare solo gli elettori iscritti nel medesimo



seggio.

Art. 7 – OPERAZIONI DI VOTO

Per l'esercizio del diritto di voto, gli studenti dovranno presentarsi muniti del libretto universitario o di altro valido documento di riconoscimento; in mancanza, uno dei componenti del seggio, nel caso conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità.

Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni e negli orari di seguito indicati:

21 MAGGIO 2019	dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
22 MAGGIO 2019	dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Art. 8 – SCHEDE ELETTORALI

Ad ogni elezione è abbinata una scheda elettorale di colore diverso.

Per le elezioni che si svolgono con il *sistema proporzionale*, le schede elettorali riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione, le denominazioni e i simboli delle liste. L'elettore contrassegnerà la denominazione o il simbolo della lista prescelta, scrivendo, con la matita fornita dal seggio, possibilmente in stampatello o comunque in modo chiaro e leggibile, nella riga tracciata a lato della lista stessa, il cognome e il nome (o solo il cognome, qualora esso sia sufficiente per l'identificazione) del candidato che intende votare. In caso di omonimia, l'elettore deve indicare ulteriori elementi identificativi (ad es. la data di nascita).

3. Per le elezioni che si svolgono con il *sistema maggioritario*, le schede elettorali riportano elencati, secondo l'ordine di presentazione, i nominativi dei singoli candidati con l'eventuale relativo simbolo. L'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando, con la matita fornita dal seggio, il nominativo del candidato prescelto o il relativo simbolo, se presentato.

Art. 9 – QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI

Per ogni elezione, ciascun elettore può esprimere **una sola preferenza**.

Ciascuna elezione è valida se alla votazione abbia preso parte **il 20%** degli aventi diritto al voto. Ove una votazione non sia valida, non si procede allo scrutinio.

Art. 10 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, **hanno inizio alle ore 9.00 del giorno 23 maggio 2019** e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:

- a. Senato accademico;
- b. Consiglio di amministrazione;
- c. Nucleo di valutazione;
- d. CUG;
- e. Comitato per lo Sport;
- f. Consigli delle Strutture primarie (studenti e dottorandi);
- g. Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU.

Il numero complessivo dei votanti, per ciascuna elezione, dovrà corrispondere al numero delle schede votate.

Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati. I voti sono ammessi ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono **nulli i voti di preferenza**:

- riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- successivi alla prima preferenza espressa;



- riferiti a candidati non designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista.

La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi non determinano l'annullamento del voto di lista, se espresso.

Sono dichiarate **nulle le schede** che:

- non permettono la possibilità di identificare la lista prescelta;
- presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- non sono vidimate dal seggio;
- non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse;
- non sono contrassegnate con la matita fornita dal seggio.

Se l'elettore non ha contrassegnato la denominazione o il simbolo della lista, ma ha indicato solamente la preferenza per un candidato compreso nella medesima lista, il voto è valido sia come voto di lista sia come voto di preferenza.

Sono considerate **bianche** le schede che non presentano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura apposte dall'elettore.

Al termine delle operazioni di scrutinio, è redatto il verbale di tutte le operazioni compiute e sono predisposti tanti plichi quante sono le votazioni effettuate nel seggio.

Tutti i plichi sono trasmessi, per il tramite del Settore Affari Generali – Ufficio Affari Statutari, alla CEC, che elabora i dati elettorali pervenuti dai seggi e comunica i risultati definitivi alla Rettrice.

Art. 11 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E RICORSI

I risultati elettorali, accertati dalla CEC, sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo entro dieci giorni dalla data dell'ultimo giorno di votazione, **ovvero entro il 31 maggio 2019**.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali possono essere proposti ricorsi alla CEC, sui quali la medesima Commissione decide, in via definitiva, entro cinque giorni dalla ricezione degli stessi, sentiti, eventualmente, il primo firmatario della lista e il Presidente del seggio elettorale.

Trascorsi detti termini e decisi i ricorsi presentati, la Rettrice nomina i rappresentanti eletti in seno ai vari organi con proprio decreto, pubblicato nell'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Art. 12 – DECORRENZA DEI MANDATI

Il mandato degli studenti eletti è di due anni accademici. Il loro mandato ha inizio il 1° ottobre 2019 e termina il 30 settembre 2021.

I rappresentanti degli studenti eletti per il biennio 2017 - 2019 restano in carica fino al 30 settembre 2019.

Art. 13 – UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, è il Settore Affari Generali, Ufficio Affari Statutari, U. A. Procedure elettorali e costitutive; contatti: affarigenerali@unibas.it

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Rosetta Mancinelli.

Art. 14 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa rinvio alle norme citate in premessa.

Potenza,

4 APR. 2019



LA RETTRICE
Prof.ssa Aurelia SOLE